

Osservazioni alle proposte di modifica delle Disposizioni di vigilanza in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013

- Maggio 2019 -

Assofin, Associazione Italiana del Credito al Consumo ed Immobiliare, nel ringraziare per l'opportunità di presentare commenti e osservazioni al documento in consultazione, recante le modifiche alle Disposizioni di vigilanza in attuazione del regolamento delegato (UE) n. 171/2018 della Commissione europea del 19 ottobre 2017 e degli Orientamenti sull'applicazione della definizione di default ai sensi dell'articolo 178 del regolamento (UE) n. 575/2013, esprime generale apprezzamento per i contenuti dello stesso.

Con specifico riferimento ai portafogli retail, la scrivente ritiene opportuno avanzare le seguenti osservazioni e proposte di precisazione, allo scopo di garantire continuità di monitoraggio e di interpretazione dei dati di sistema.

Adeguamento delle definizioni di esposizioni creditizie deteriorate a fini segnaletici

La parte del documento in consultazione che riguarda la gestione della nuova definizione di default ai fini segnaletici è quella che, ad avviso della scrivente, richiede qualche precisazione, risultando alcuni aspetti non del tutto chiari e potenzialmente in grado di produrre criticità.

In particolare, l'incertezza verte sul numero di giorni di ritardo che determinano lo scaduto.

Tra le modifiche introdotte da Bankitalia alla Circolare n. 272 "Matrice dei Conti" si legge:

"Le esposizioni scadute e/o sconfinanti deteriorate possono essere determinate facendo riferimento, alternativamente, al singolo debitore o alla singola transazione come di seguito indicato.

a) Singolo debitore

[...]



Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, indipendentemente dal superamento delle previste soglie.

Nel caso di esposizioni a rimborso rateale deve essere considerata la rata non pagata che presenta il ritardo maggiore (3). A questi fini, rilevano le modalità di imputazione dei pagamenti alle singole rate scadute (4), modalità che seguono le regole stabilite nell'art. 1193 c.c. (5) sempreché non siano previste diverse specifiche pattuizioni contrattuali.

Qualora a un debitore facciano capo più esposizioni scadute e/o sconfinanti da oltre 90 giorni, occorre considerare il ritardo più elevato.

[...]

b) Singola transazione

[...]

Si fa presente che, ove richiesta la ripartizione per fascia di scaduto delle esposizioni creditizie, il conteggio dei giorni di scaduto decorre dalla data del primo inadempimento, indipendentemente dal superamento delle previste soglie.”

Chiarimenti richiesti

Si chiede di chiarire quale numero di giorni debba essere considerato e comunicato nel caso di finanziamento rateale e di utilizzo dell'approccio per transazione, nell'ipotesi che un'esposizione risulti essere sopra soglia di materialità da 150 giorni consecutivi ma la rata più anziana sia scaduta solamente da 30 giorni (perché il cliente sta pagando le rate restando scoperto solo per l'ultima).

Dalle indicazioni della matrice dei conti sembrerebbe che, nel caso specifico, si debbano considerare e comunicare 30 giorni di ritardo, ma ciò avrebbe come conseguenza di avere esposizioni scadute deteriorate con meno di 90 giorni di ritardo.

A nostro avviso sarebbe opportuno che, con riferimento ai portafogli di crediti retail, venisse mantenuto il conteggio dei giorni basato sulla scadenza della più vecchia delle rate impagate come indicatore di giorni di scaduto ai fini dell'imputazione alla singola fascia; tale approccio garantisce infatti continuità di monitoraggio e di interpretazione dei dati di sistema.



Si ritiene andrebbe quindi chiarito, eventualmente ricorrendo ad un esempio, che, in determinate circostanze, la condizione di past-due introdotta dalla normativa europea consente di assegnare l'attributo di scaduto ad un'esposizione anche in presenza di fasce di scaduto con valori inferiori a 90 giorni.

L'altro dubbio riguarda la segnalazione in Centrale Rischi. Nel documento per la consultazione viene specificato che:

"Le modifiche in questione rilevano anche ai fini delle segnalazioni alla Centrale dei rischi limitatamente alla definizione della variabile di classificazione "qualità del credito" (Circolare n. 139 dell'11 febbraio 1991, Cap II, par.12), già oggi strettamente connessa con la definizione nazionale di "esposizioni creditizie deteriorate" stabilita nella Circolare n. 272."

Si pone un dubbio circa le modalità con cui debba essere valorizzata la variabile "Stato del Rapporto" che, nel caso di un rischio a scadenza, può assumere qualificazioni diverse in funzione del numero di giorni di ritardo, secondo lo schema di seguito riportato:

- ✓ Clientela con inadempienze probabili – crediti scaduti o sconfinanti da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
- ✓ Clientela con inadempienze probabili – crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni
- ✓ Clientela con inadempienze probabili – altri crediti
- ✓ Clientela senza inadempienze probabili – crediti scaduti o sconfinati da più di 90 giorni e non oltre 180 giorni
- ✓ Clientela senza inadempienze probabili – crediti scaduti o sconfinanti da più di 180 giorni.
- ✓ Altri crediti

Tornando all'esempio precedente relativo ad un cliente sopra soglia di materialità da 150 giorni con rata più anziana scaduta da 30 giorni si chiede di chiarire se, come alla scrivente sembra di poter interpretare, sia corretto far rientrare detta esposizione tra gli "Altri Crediti".